



**REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano**

La Corte d'Appello di Roma

V^ Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

dott. Giorgio POSCIA

Presidente rel.

dott. Carlo CHIRIACO

Consigliere

dott. ssa Sabrina MOSTARDA

Consigliere

Il giorno 28/1/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. [REDACTED] **R.G.**, avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice unico del lavoro, pubblicata il giorno 11/7/2019, vertente

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, in persona del Ministro *'pro tempore'*, legalmente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n.12, presso gli Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale lo rappresenta e difende *'ope legis'*;

Appellante

e

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma [REDACTED] la rappresenta e difende come da mandato in atti ;

Appellata

Conclusioni delle parti

Come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, mediante ricorso depositato il giorno 13/1/2020, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti in oggetto con la quale - in accoglimento della domanda di [REDACTED] - il primo giudice aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla [REDACTED] per la mancata assegnazione di supplenze nel periodo tra il 2000 ed il 2014 per complessivi euro 110.977,48, nonché al pagamento delle spese processuali.

L'appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia della predetta decisione, chiedendone la riforma a questa Corte mediante l'integrale rigetto della originaria domanda della [REDACTED].

L'appellata si è costituita ritualmente in giudizio, mediante articolata memoria difensiva depositata il giorno 18/1/2022, resistendo al gravame del quale ha eccepito, in via preliminare la inammissibilità per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata al funzionario che difendeva l'odierno appellante ai sensi dell'art.417 *bis* del codice di rito.

Infine, in luogo dello svolgimento della udienza di discussione fissata per il giorno 28/1/2022, la causa è stata trattata mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art.221, quarto comma, della L.77/2020 e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte osserva che l'appello è stato proposto tardivamente, di talché deve essere dichiarato inammissibile.

Invero la sentenza impugnata è stata notificata, ad istanza del difensore della Bufalino, al funzionario (*dott.ssa* [REDACTED]) che difendeva il Ministero appellante nel primo grado ai sensi dell'art.417 *bis* c.p.c. il giorno 1/8/2019 a mezzo ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto in primo grado (*viale Cesare Verani n. 7, Rieti*) indicato nella memoria di costituzione avanti il Tribunale di Rieti, laddove invece il ricorso in appello è stato depositato in cancelleria soltanto il giorno 13/1/2020, all'evidenza oltre il termine di legge di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., in relazione agli artt. 326 e 285 c.p.c. (*cf. sentenza notificata prodotta dall'appellata*).

La Corte osserva poi che l'appellante non ha contestato, neppure genericamente, la ritualità della notifica della sentenza al funzionario con le note depositate il giorno 23/1/2022.

Al riguardo, va ricordato infatti che allorché l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 *bis* cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (*cf.*, *in senso conforme*, Cass. Sez. L. Sentenza n. 4690 del 22/02/2008; Cass. Sez. L. Sentenza n.2528/2009).

In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile; le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo ai sensi del dm 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, con il beneficio della distrazione.

P.Q.M.

La Corte

dichiara l'appello inammissibile; condanna l'appellante Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro 'pro tempore', al pagamento - in favore [REDACTED] dichiaratosi antistatario - delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro [REDACTED], oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il giorno 28/1/2022.

Il Presidente est.

Giorgio Poscia